

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Spett.le

Falegnameria Bussu Srl

PEC: falegnameriabussu@pec.it

Roma, 25 Febbraio 2019

Prot. 2019/1246202

Oggetto: Proroga dei contratti CIG 6396749C41 - Lotto 1 (Area Nord) e CIG 6396759484 - Lotto 2 (Area Centro e Sud) per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli elementi di arredo sportello per Agenzia delle entrate-Riscossione.

Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) ha stipulato con codesta Società i contratti CIG 6396749C41 - Lotto 1 (Area Nord) e CIG 6396759484 - Lotto 2 (Area Centro e Sud) per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli elementi di arredo sportello (di seguito anche soltanto "Contratti") per le società del Gruppo Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) per un periodo di 36 mesi - dal 12 aprile 2016 all' 11 aprile 2019 - ed un importo economico massimo complessivo pari ad euro 366.669,00 oltre IVA per il contratto CIG 6396749C41 - Lotto 1 (Area Nord) e ad

euro 333.765,00 oltre IVA per il contratto CIG 6396759484 - Lotto 2 (Area Centro e Sud).

A far data dal 1 luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche soltanto AdeR) "...è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1...".

Visto l'approssimarsi della scadenza contrattuale ed attesa la necessità di garantire la continuità dei suddetti servizi, AdeR ha evidenziato un nuovo fabbisogno dei servizi in oggetto per un periodo di 6 mesi.

Ai sensi dell'art 3 comma 3 dei Contratti la durata degli stessi *"potrà essere prorogata per un massimo di 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Equitalia (oggi AdeR), nel caso in cui, alla scadenza, il corrispettivo massimo contrattuale stabilito non sia ancora esaurito"*.

AdeR, dunque, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 comma 3 dei Contratti, comunica la proroga degli stessi per la durata di sei (6) mesi dal 12 aprile 2019 all'11 ottobre 2019.

Gli importi per lo svolgimento dei servizi richiesti sino a detta data saranno corrisposti utilizzando il residuo non consumato alla data del 12 aprile 2019 degli importi contrattuali complessivi, senza variazione, dunque, dei massimali di contratto.

Giova precisare che Agenzia delle entrate-Riscossione non è vincolata alla richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non sussiste il diritto dell'appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

I corrispettivi effettivi maturati dall'appaltatore saranno determinati a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione.

Il Fornitore presenterà, ai fini della sottoscrizione del presente Atto di proroga, un'integrazione alle fidejussioni costituite in favore di Equitalia S.p.A. (oggi AdeR) con un'appendice che dia atto del nuovo beneficiario e della nuova scadenza.

Per tutto quanto non stabilito nella presente, trovano applicazione le previsioni dei menzionati contratti, ivi compresa la facoltà di recesso, prevista dall'art. 9 dei Contratti.

Si prega di restituire copia della presente firmata digitalmente in segno di accettazione inviandola via pec all'indirizzo acquisti@pec.agenzia-riscossione.gov.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)

Per accettazione:

Falegnameria Bussu S.r.l.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)